

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Governo; Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: Modifiche al codice di procedura civile (538-672-1508-2092-2229-2302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: « Modifiche al codice di procedura civile ».

Riprendiamo l'esame delle proposte emendative accantonate.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi saranno posti in votazione in linea di principio per cui, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 11.01 di cui il relatore propone una riformulazione *(vedi allegato)*.

LUIGI VITALI, *Relatore*. La proposta emendativa Bonito 11.01 recita: « all'articolo 176 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza entro il ter-

mine di cui all'articolo 134 secondo comma si ritengono conosciute dalle parti anzidette allo scadere di tale termine, salvo che non siano state notificate o comunicate precedentemente; quelle pronunciate fuori dell'udienza oltre il medesimo termine sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi ».

Propongo la seguente riformulazione: « all'articolo 176 del codice di procedura civile, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « anche a mezzo fax » ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

MICHELE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. I presentatori dell'articolo aggiuntivo Bonito 11.01 accedono alla riformulazione proposta dal relatore ?

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 11.01, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor presidente, intendo ritirare il mio emendamento 21.1, interamente soppressivo dell'articolo 21, e presentare il seguente emendamento 21.2: « Al comma 1, dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente: « le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni pecuniarie ».

Le osservazioni in base alle quali avevo presentato un emendamento soppressivo

riguardavano la genericità di questa previsione nonché la circostanza che, potendosi applicare anche alle obbligazioni pecuniarie, la norma si sarebbe trasformata in un'aggravamento della posizione debitoria della controparte. Resta fermo che la *ratio* di questa norma discende dalla legge n. 281 del 1988, che ha recepito una direttiva comunitaria. Perciò, non abbiamo fatto altro che accogliere la perplessità dell'ufficio legislativo del Ministero, escludendo dalle fattispecie in questione le obbligazioni pecuniarie, ed abbiamo formulato la norma esattamente come richiesto dall'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge n. 281 citata.

Mi rivolgo al sottosegretario Vietti in cerca di un sostegno. Al fine di evitare di formulare una norma che possa essere criticata, dovremmo precisare a chi queste somme debbano essere versate. La legge n. 281 del 1988 prevede che siano versate presso il Ministero delle attività produttive, che le utilizza per un fondo unico per investimenti e così via. Bisogna stabilire se la somma debba essere corrisposta all'attore, per così dire, all'avente diritto all'obbligazione, oppure se debba trattarsi di una sanzione da versare alla cassa delle ammende.

MICHELE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo aveva già espresso le proprie perplessità. L'istituto che si tende ad introdurre, in sostanza, è una sorta di penale da ritardo, in analogia con il modello francese dell'*astreinte*. La perplessità attiene alla circostanza che la norma, per come era formulata, era assolutamente generica e destinata a riguardare anche il caso di condanne a comportamenti fungibili o, addirittura, al pagamento di somme di denaro. Di fatto, in questo modo avremmo introdotto un sistema parallelo a quello dell'esecuzione

forzata. Perciò, accanto a quest'ultima, si sarebbe introdotto un sistema alternativo, peraltro tutto da chiarire e da definire. Giustamente, il relatore afferma che non sappiamo neppure dove queste somme siano destinate e chi le gestisca, in controtendenza rispetto alla logica della riforma che vorrebbe razionalizzare, invece, il sistema dell'esecuzione forzata. Comprendo lo sforzo del relatore di andare incontro alle sollecitazioni dell'onorevole Bonito, rispetto alle quali anche il Governo era sensibile. Tuttavia, non vorrei che ci inoltrassimo in un sentiero senza sapere dove conduca. Sarebbe più opportuno riferirsi, quanto meno, anziché alle prestazioni pecuniarie, alle prestazioni fungibili, che si intende comprendano anche le prime. A mio avviso, sarebbe opportuno utilizzare semplicemente il termine « fungibili ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 21.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
l'11 luglio 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura civile (Testo unificato C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra).

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ARTICOLO 11-*bis*.

1. All'articolo 176 del c.p.c., secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « anche a mezzo fax »

11. 01. (*seconda formulazione*). Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Siniscalchi, Lucidi, Carboni.

ARTICOLO 21.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, è inserito il seguente: Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili.

21.2 Il relatore.

